

# PROGETTO PRISMA<sup>®</sup> aps



a cura del  
dott. Alessandro D'Amato

La **Quarta Parete** informarti è un tuo dovere sapere è un tuo diritto

- PROMUOVIAMO IL TERRITORIO INFORMANDO SU NOTIZIE - NORMATIVA - DIRITTI - CURIOSITA' - STORIA LOCALE -



**La violenza negli stadi. Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce. A cura dell' avv. Giorgio Scarpa.**

Spesso accade di vedere esposti negli stadi, in particolare in quei settori solitamente denominati “curve”, striscioni recanti offese verso i supporter dell'altra squadra. Esiste una legge che preveda e punisca un simile comportamento? Sì, il D.L. 8/07, inserito dalla legge 41/07 e integrata dall'art. 3 comma 1, lett. A) del D.L. 119/14 censura tali comportamenti sanzionandoli con l'arresto da tre mesi a un anno. In quali ipotesi si rischia la condanna? Quando gli striscioni, i cartelli, le immagini irridono pesantemente una tifoseria oppure quando si minacciano missioni punitive contro quella opposta tifoseria.



Si badi, lo striscione esposto sarà censurato solo quando in seguito ad un'attenta analisi, il suo contenuto avrebbe potuto provocare una reazione da parte dei supporter avversari e dunque, in grado di mettere a rischio l'ordinato svolgimento della manifestazione. Sul punto si pone un delicato problema applicativo relativo all'individuazione dell'effettivo autore della condotta incriminata; in altre parole quando lo striscione per le sue dimensioni è esposto da un gruppo numeroso di persone si accetta il rischio di colpire nel mucchio perché potrebbero esser puniti soggetti che neanche conoscevano il contenuto dello striscione esposto con la conseguenza di lasciare potenzialmente impuniti i veri realizzatori dello stesso.

In ultimo, in seguito a denuncia per episodi come quello appena descritto, il questore può disporre il DASPO e l'obbligo di presentazione presso il posto di polizia.